



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

ORDINANZA n.02/2019

Disposizioni per contrastare il degrado e l'occupazione abusiva di edifici e di terreni in stato di abbandono

IL SINDACO

VISTA la nota prefettizia prot. n. 0016693 del 01/02/2019 sulla prevenzione dell'occupazione abusiva degli immobili;

VERIFICATO che nel territorio comunale esistono diversi fabbricati e/o manufatti in stato di abbandono e di degrado, conseguenti al mancato utilizzo da parte degli aventi titolo, che lasciano tali beni immobili in condizioni di grave incuria;

CONSIDERATO:

- che gli edifici abbandonati, lasciati al "libero accesso", possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale;
- che gli edifici lasciati al libero accesso di chiunque, senza alcun impedimento, possono essere ambienti pericolosi, anche per coloro che li frequentano illecitamente;
- che le occupazioni e/o le frequentazioni degli immobili abusivi destano allarme sociale;
- che gli stabili e le aree così considerati non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e che la protratta presenza di persone all'interno può determinare il sorgere di problematiche di carattere igienico sanitario;

DATO ATTO:

- che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare, in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'occupazione abusiva di immobili;
- che tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado urbano che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;

ESAMINATA la relazione dell'Ufficio di Polizia Locale datata 11/02/2019, che elenca diversi siti presenti sul territorio comunale, attualmente inutilizzati, che si trovano in condizioni di abbandono e di degrado che potrebbero determinare le situazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. del 5 agosto 2008 e in particolare;

RITENUTO necessario prescrivere alla generalità dei proprietari di edifici in stato di degrado e di abbandono di scongiurare l'accessibilità, con la posa in opera, nel rispetto delle disposizioni edilizie, dei mezzi fisici più opportuni ed idonei (recinzioni, cancelli, tamponature ecc.), al fine evitare la formazione di insediamenti abitativi abusivi, con le specifiche conseguenze sanzionatorie del caso;

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125, al fine di fronteggiare le situazioni sopra descritte e di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci, individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008, convertito con Legge n. 125/2008;

ORDINA

Tutti i proprietari di edifici ed altre costruzioni di qualsivoglia destinazione urbanistica, tenuti in stato di degrado ed abbandono:

- a) debbono provvedere alla idonea recinzione dei medesimi, impedendo il libero accesso agli stessi, anche intervenendo sulle aree pertinenziali perimetrali, con i materiali più opportuni, in relazione ai luoghi ed alle vigenti disposizioni edilizie, al fine di evitarne la diretta accessibilità;
- b) sono tenuti a vigilare con la cadenza più opportuna, comunque non superiore ai quindici giorni, se del caso avvalendosi di strumentazione tecnologica idonea o di vigilanza privata, che le opere così realizzate non vengano rimosse, rese inservibili od altrimenti violate, provvedendo in ogni caso al loro ripristino ed informando la Polizia Locale per quanto di competenza;

È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori provvedimenti d'urgenza.

Per l'inosservanza alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dalla Legge n. 689/81, con previsione del pagamento in misura ridotta della somma di € 300,00.

Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che, ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare, l'Ente potrà procedere d'Ufficio, senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Il presente provvedimento, è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale del Comune di Papasidero, viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Mormanno, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Papasidero, e sarà ulteriormente divulgato tramite il sito istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio di Polizia Locale, le Forze di Polizia dello Stato e gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 assicureranno, nei servizi di competenza, il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 20 Marzo 2019



IL SINDACO
(Ing. Firenze CONTE)